



Comune di Robassomero

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65

OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi degli artt. 89 e 97, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

L'anno **duemilaventisei** addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Rag. Antonio MASSA - Sindaco	Sì
2. FERRERI Giuseppina - Assessore	Sì
3. GHITTI Lucia - Assessore	Sì
4. MARINO Andrea – Assessore	Sì
5. ZEOLLA Antonio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta da remoto in conformità al Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con del. CC 12/2022 il Segretario:
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi degli artt. 89 e 97, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Robassomero è dotato di un proprio Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 284/1998 e successivamente modificato;
- l'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario comunale;
- il comma 5 del medesimo articolo dispone espressamente che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
- l'istituzione della figura del Vice Segretario risponde all'esigenza di assicurare continuità e regolarità all'attività amministrativa dell'Ente, soprattutto nei periodi di assenza o impedimento del Segretario comunale;

Richiamati

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 48, 89 e 97;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 53 in materia di incarichi conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che

- la struttura organizzativa dell'Ente, per dimensioni e dotazione di personale, può non consentire in ogni momento l'individuazione di una professionalità interna in possesso delle necessarie competenze ed esperienza per l'esercizio delle funzioni di Vice Segretario;
- risulta pertanto opportuno prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la possibilità di individuare il Vice Segretario anche mediante l'utilizzo di una professionalità appartenente ad altra pubblica amministrazione;
- tale possibilità deve essere subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità, autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
- in particolare, qualora il soggetto individuato sia dipendente di altra pubblica amministrazione, il conferimento dell'incarico dovrà essere preceduto, ove richiesto, dall'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la concreta modalità di utilizzazione della professionalità esterna dovrà essere individuata con successivo provvedimento nel rispetto della normativa vigente e della natura dell'attività

da svolgere, evitando di attribuire alla presente modifica regolamentare effetti costitutivi di un rapporto di lavoro;

Ritenuto di introdurre nel vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi una specifica disposizione relativa alla figura del Vice Segretario comunale;

Ritenuto altresì di prevedere che, in assenza di adeguate professionalità interne, il Vice Segretario possa essere individuato anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili;

Dato atto che la presente modifica regolamentare non comporta, di per sé, l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né l'assunzione di personale e non determina automaticamente nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

Visto l'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di modificare il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi mediante l'introduzione del seguente articolo:

“Art. 8bis – Vice Segretario comunale”

1. Ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è istituita presso il Comune di Robassomero la figura del Vice Segretario comunale, con funzioni di collaborazione e supporto al Segretario comunale e di sostituzione dello stesso nei casi di vacanza, assenza o impedimento, nei limiti previsti dalla legge.
2. Il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. Il Vice Segretario è individuato e nominato dal Sindaco con proprio decreto, sulla base del possesso di adeguati requisiti di studio, professionalità ed esperienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'incarico è conferito, in via prioritaria, a personale dipendente del Comune di Robassomero in possesso dei requisiti necessari.
5. In assenza di professionalità interne idonee, il Comune può individuare il Vice Segretario anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti, mediante una delle forme di utilizzazione o collaborazione consentite dalla normativa vigente.
6. Qualora il soggetto individuato sia dipendente di altra pubblica amministrazione, il conferimento dell'incarico è subordinato, ove previsto, alla preventiva autorizzazione

dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

7. Il conferimento dell'incarico a soggetto dipendente di altra pubblica amministrazione non determina, di per sé, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Robassomero.

8. L'atto con il quale viene conferito l'incarico deve individuare la durata, l'oggetto, le modalità di svolgimento delle attività, i casi di esercizio delle funzioni vicarie e l'eventuale compenso, nel rispetto della normativa vigente.

9. L'eventuale compenso e ogni altro onere connesso all'incarico sono determinati con il provvedimento di conferimento, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi applicabili.

10. Il Vice Segretario, nei casi di assenza o impedimento del Segretario comunale, esercita le funzioni vicarie nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal provvedimento di conferimento.

11. L'incarico di Vice Segretario cessa automaticamente con la cessazione del rapporto giuridico che ne costituisce il presupposto, ovvero nei casi previsti dal provvedimento di conferimento.

12. Restano ferme le competenze proprie del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, come definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.”

Di dare atto che l'eventuale individuazione di un dipendente di altra pubblica amministrazione dovrà essere effettuata nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Di stabilire che la presente modifica regolamentare non costituisce titolo per il conferimento automatico dell'incarico e che la concreta individuazione del Vice Segretario sarà effettuata con successivo decreto del Sindaco, previa verifica dei presupposti giuridici e organizzativi.

Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli eventuali successivi atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, compresa la verifica della corretta modalità giuridica di utilizzazione della professionalità individuata.

Di dare atto che l'eventuale conferimento dell'incarico a dipendente di altra pubblica amministrazione dovrà essere preceduto dall'acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove richiesta dalla normativa vigente.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Rag. MASSA Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to digitalmente
Dott.sa Nicoletta BLENCIO